



RISERVA NATURALE STATALE "TRESERO – DOSSO DEL VALLON" REGOLAMENTO



Regione Lombardia





NATIONAL
PARK
STILFESER
JOCH

Riserva Naturale Statale "Tresero – Dosso del Vallon"

REGOLAMENTO

Ente gestore:

Parco Nazionale dello Stelvio



Regione Lombardia

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ	1
Art. 1 – Istituzione della Riserva	1
Art. 2 – Finalità.....	1
Art. 3 – Organismo di gestione	2
Art. 4 – Il Piano di Gestione	2
TITOLO II - FINALITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	3
Art. 5 – Oggetto	3
Art. 6 – Finalità.....	3
Art. 7 – Efficacia ed Attuazione	3
TITOLO III - RAPPORTO CON ALTRA PIANIFICAZIONE.....	4
Art. 8 – Rapporto con il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio.....	4
Art. 9 – Rapporto con i Siti Natura2000	5
Art. 10 – Rapporto con la pianificazione urbanistica.....	6
Art. 11 – Rapporto con la pianificazione forestale.....	6
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL PIANO	7
Art. 12 – Modalità di attuazione del Piano di Gestione.....	7
Art. 13 – Strumenti e risorse per l'attuazione delle azioni.....	7
Art. 14 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni	8
TITOLO V - NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DEL PAESAGGIO	8
SEZIONE I – DIVIETI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA..	8
Art. 15– Divieti per tutto il territorio della Riserva	8
Art. 16– Tutela della flora	8
Art. 17– Tutela della fauna.....	10

Art. 18– Tutela del suolo, delle rocce e dell'equilibrio idrogeologico	11
Art. 19– Tutela delle risorse idriche	12
Art. 20– Tutela del paesaggio	13
Art. 21– Norme generali di utilizzo e fruizione.....	14
SEZIONE II - AZZONAMENTO E DIVIETI SPECIFICI.....	15
Art. 22– Zonizzazione	15
Art. 23– Divieti specifici per la Zona Gialla - Tresero	15
Art. 24– Divieti specifici per la Zona Arancio - Tresero	15
Art. 25– Divieti specifici per la Zona Rossa – Dosso del Vallon	16
SEZIONE III - OBBLIGHI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA	17
Art. 26– Obblighi per tutto il territorio della Riserva.....	17
TITOLO VI - NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA RISERVA.....	18
SEZIONE I – ATTIVITA' ACCONSENTE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIONI IN DEROGA AI DIVIETI PREVISTI, VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA.....	18
Art. 27– Attività acconsentite.....	18
Art. 28– Tutela e gestione della flora	20
Art. 29– Misure di Conservazione per gli interventi selvicolturali..	21
Art. 30– Tutela e gestione della fauna.....	22
Art. 31– Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	24
Art. 32– Movimenti terra	25
Art. 33– Realizzazione e manutenzione viabilità di servizio e rete sentieristica.....	26
Art. 34– Raccolta di minerali, rocce, fossili e reperti archeologici .	27
Art. 35– Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura	27
Art. 36– Sorvolo di velivoli	28
Art. 37– Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio.....	29
Art. 38– Utilizzo della viabilità di servizio e della rete sentieristica	30

Art. 39– Regolamentazione per manifestazioni sportive o di altro genere.....	32
SEZIONE II - ATTIVITA' DA PROMUOVERE ED INCENTIVARE	32
Art. 40– Valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio .	32
Art. 41– Incremento e diffusione delle conoscenze	34
Art. 42 – Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo.....	35
Art. 43– Usi civici e diritti reali.....	35
TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI.....	35
SEZIONE I – VIGILANZA	35
Art. 44– Vigilanza	35
SEZIONE II – SANZIONI	36
Art. 45– Sanzioni	36

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 – Istituzione della Riserva

1. La Riserva Naturale Statale “Tresero – Dosso del Vallon” è stata istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 294 del 17 dicembre 2010.
2. I confini della Riserva coincidono con quanto indicato nella cartografia ufficiale elaborata su Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia in scala 1:10.000 ed allegata al Decreto di cui al comma 1.

Art. 2 – Finalità

1. L'istituzione della Riserva persegue le seguenti finalità di ordine generale:
 - a) la tutela della biodiversità, la conservazione delle componenti faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
 - b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee alla conservazione e miglioramento degli habitat;
 - c) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione ambientale con specifiche finalità faunistiche;
 - d) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione faunistica;
 - e) il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva, e la promozione e il sostegno di quelle favorevoli alla conservazione e riqualificazione ambientale e faunistica;
 - f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

- g) la realizzazione di programmi di educazione e divulgazione ambientale e di fruizione naturalistica e sostenibile del territorio.

Art. 3 – Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della Riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato nel Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.
2. Al Parco Nazionale dello Stelvio spettano: la gestione e la promozione di iniziative volte alla realizzazione di tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità per cui la Riserva è stata costituita, le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, il monitoraggio dell'attuazione delle azioni del Piano di Gestione e dello stato della conservazione dell'ambiente, l'incremento delle conoscenze e la loro diffusione e divulgazione, la promozione della fruizione sostenibile della Riserva.

Art. 4 – Il Piano di Gestione

1. Per il raggiungimento delle finalità istitutive di cui all'Art. 2, l'Ente Gestore si dota di un Piano di Gestione approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. Il Piano, oltre alla formulazione degli obiettivi e alla descrizione delle caratteristiche ambientali della Riserva, contiene l'insieme delle azioni, materiali ed immateriali, e dei progetti da realizzare.
3. Il Piano ha validità di dieci anni dalla data della sua approvazione e viene aggiornato, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, sulla base delle risultanze dei monitoraggi e delle necessità di conservazione via via evidenziate.

TITOLO II - FINALITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 5 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 394 del 6 dicembre 1991 il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività vietate e consentite, gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione delle Riserva Naturale Statale "Tresero-Dosso del Vallon", in armonia con le disposizioni del Piano di Gestione.

Art. 6 – Finalità

1. Il presente Regolamento:
 - a) definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione delle caratteristiche naturali e paesistiche della Riserva;
 - b) disciplina lo svolgimento delle attività umane all'interno della Riserva;
 - c) ha efficacia su tutto il territorio della Riserva.

Art. 7 – Efficacia ed Attuazione

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento, la disciplina di tutela prevista dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art. 17, comma 1, dall'art. 8 comma 5, dall'art.6 comma 4 e dall'art. 11 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, è abrogata.
2. Il Regolamento può essere modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/1991 ed è aggiornato con identica modalità per i seguenti motivi:
 - a) modifiche del Piano di Gestione che abbiano effetti anche nel quadro normativo;

- b) adeguamento della disciplina del Regolamento all'evoluzione dello stato delle conoscenze;
 - c) adeguamento della disciplina del Regolamento all'evoluzione della normativa sovraordinata.
3. La correzione di meri errori materiali al Piano di Gestione, al Regolamento Attuativo o alle cartografie di Piano viene effettuata dall'Ente Gestore con Delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio, che ne da notifica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
 4. L'individuazione di un nuovo quadro vincolistico facente capo alle aree protette di cui all'Art. 8 e all'Art. 9, determina una variante al Piano di Gestione della Riserva e al presente Regolamento, solamente qualora tale nuovo quadro preveda una disciplina maggiormente restrittiva rispetto a quella prevista per la Riserva stessa.
 5. Il Regolamento ha pertanto validità illimitata, salvo necessità di modifica disciplinata dal precedente comma 2.

TITOLO III - RAPPORTO CON ALTRA PIANIFICAZIONE

Art. 8 – Rapporto con il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio

1. La Riserva Naturale Statale Tresero-Dosso del Vallon viene istituita all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio.
2. Il Piano di Gestione della Riserva viene redatto in conformità con il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 28 luglio 2005, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo del 04 maggio 2007 e del Regolamento con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.23 del 30 settembre 2008.
3. Il Regolamento della Riserva si configura come un quadro vincolistico che garantisce il generale rispetto delle Norme di Attuazione e del Regolamento del Parco.

4. All'atto di approvazione del Piano del Parco dovrà essere garantita l'individuazione della Riserva nella tavola della zonizzazione e la presenza di uno o più articoli nelle relative Norme di Attuazione che riconoscano la Riserva stessa e ne demandino la gestione agli indirizzi e alle direttive contenute nel Piano di Gestione e nel Regolamento.

Art. 9 – Rapporto con i Siti Natura2000

1. La Riserva Naturale Tresero-Dosso del Vallon è ricompresa all'interno della Zona di Protezione Speciale "Parco Nazionale dello Stelvio" (ZPS IT2040044), interessando parzialmente anche il SIC 2040014 "Valle e Ghiacciaio dei Forni– Val Cedec, Gran Zebrù e Cevedale".
2. In conformità alle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE, ogni opera, attività o intervento all'interno della Riserva deve garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat ivi presenti.
3. Le prescrizioni regolamentari riportate nel presente documento, costituiscono condizione sufficiente e necessaria, fatti salvi particolari casi specifici che dovessero presentarsi, a garantire un'efficace azione di tutela anche nei confronti degli habitat e delle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE.
4. L'Ente Gestore della Riserva fornisce indicazioni gestionali idonee a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE.
5. Le misure regolamentari del Presente documento, contenenti anche le misure idonee alla conservazione di habitat e specie, integrano le vigenti misure di conservazione in materia di Siti Natura 2000, sostituendole qualora più restrittive.

Art. 10 – Rapporto con la pianificazione urbanistica

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e del Piano di Gestione, gli strumenti urbanistici in vigore dovranno essere adeguati alle previsioni di tali documenti. Decorso inutilmente il termine, le disposizioni del presente Regolamento e del Piano di Gestione prevarranno su quelle dello strumento urbanistico.
2. La predisposizione e approvazione di nuovi strumenti urbanistici, generali od attuativi, o degli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati, per la parte ricadente nell'area della Riserva, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore della Riserva di cui al precedente Art. 3. Il percorso di Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza dovranno costituire garanzia affinché tale intesa avvenga.

Art. 11 – Rapporto con la pianificazione forestale

1. L'applicazione delle azioni o dei criteri di intervento selvicolturale previsti nei Piani di Assestamento Forestale e nel Piano di Indirizzo Forestale è acconsentita, purché non in contrasto con i criteri di conservazione e le finalità istitutive della Riserva.
2. Tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere condotti nel rispetto delle misure di conservazione indicate all'Art. 29. All'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale o delle revisioni dei Piani di Assestamento Forestale, tali misure di conservazione dovranno essere recepite e riconosciute come vigenti per il territorio della Riserva.
3. La revisione o approvazione della pianificazione di cui al comma 1, per la parte ricadente nell'area della Riserva, deve essere preceduta da intesa con l'Ente Gestore di cui al precedente Art. 3. I percorsi di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza dovranno costituire garanzia affinché tale intesa avvenga.

TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 12 – Modalità di attuazione del Piano di Gestione

1. Il Piano di Gestione si attua attraverso la realizzazione delle azioni previste nel Piano della Riserva e suddivise nelle seguenti aree tematiche:

- a) Azioni di conservazione e miglioramento ambientale;
- b) Azioni di controllo e gestione degli habitat;
- c) Azioni su strutture ed infrastrutture;
- d) Azioni di divulgazione, formazione, fruizione e ricettività ecosostenibile;
- e) Studi e ricerche;
- f) Azioni di monitoraggio faunistico;
- g) Azioni di monitoraggio floristico e di habitat.

Art. 13 – Strumenti e risorse per l'attuazione delle azioni

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso i seguenti strumenti:

- a) politiche di finanziamento alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore ambientale;
- b) azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore ambientale;
- c) iniziative specifiche finanziate dal Parco Nazionale dello Stelvio nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- d) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento dei fini istituzionali di tutela (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato come donazioni, compravendite, locazioni, comodati, acquisizioni e cessioni d'uso, acquisizioni di servitù non coattive);

- e) supporto formativo, informativo a tutti i portatori di interesse;
- f) coinvolgimento nelle attività di manutenzione e gestione del territorio degli imprenditori agricoli e forestali locali al fine di conservare e aumentare la diversità ambientale.

Art. 14 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Spetta all'Ente di Gestione della Riserva di cui all'Art. 3 il rilascio di pareri ed autorizzazioni che dovranno essere espressi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Per quanto di cui al comma 1 non vige il silenzio assenso.

**TITOLO V - NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE E DEL PAESAGGIO**

**SEZIONE I – DIVIETI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA
RISERVA**

Art. 15– Divieti per tutto il territorio della Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate le attività e le opere, anche di carattere temporaneo, che possano comportare alterazioni alla qualità dell'ambiente, compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ovvero le attività incompatibili con le finalità della Riserva.
2. Sono in particolare vigenti i divieti previsti dall'Art. 16 all'Art. 25.

Art. 16– Tutela della flora

1. La flora spontanea e le associazioni vegetali presenti all'interno della Riserva sono tutelate. Tale protezione viene perseguita attraverso l'apposizione dei seguenti divieti:

- a) Sono vietate la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei funghi e dei frutti del sottobosco, salvo nei territori in cui sono esercitate le attività agro-silvo-pastorali riconosciute e autorizzate dall'Ente Gestore o le trasformazioni del suolo autorizzate a norma di legge, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli e ad uso officinale e la raccolta a fini scientifici e didattici;
- b) E' vietata l'introduzione di specie vegetali estranee agli ecosistemi presenti nella Riserva che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- c) Sono vietati il taglio e la manomissione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli legati all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, di manutenzione di strutture e infrastrutture, o indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico, la biodiversità e il mosaico ambientale, se autorizzati;
- d) Sono, inoltre, vietate le attività selvicolturali a scopo meramente produttivo caratterizzate da intensità di utilizzazione e superfici interessate dal taglio, tali da compromettere l'equilibrio ecosistemico. L'applicazione delle previsioni della pianificazione forestale, approvata secondo l'Art. 11, nonché delle misure di conservazione di cui all'Art. 29 sono garanzia dell'esclusione di tagli non conformi agli obiettivi della Riserva.

Art. 17– Tutela della fauna

1. La fauna selvatica presente all'interno della Riserva è tutelata attraverso l'adozione di misure di tutela delle specie, delle popolazioni e dei singoli individui, nonché di conservazione dei relativi ambienti di riproduzione e alimentazione.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sono apposti i seguenti divieti:
 - a) In tutto il territorio della Riserva vige il divieto di pesca e di caccia;
 - b) E' vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, ivi compresa la fauna ittica, salvo quanto assentito dall'Ente Gestore per eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici scientificamente accertati;
 - c) E' vietata la raccolta di uova, larve, palchi, nidi e animali morti;
 - d) E' vietata l'introduzione di specie animali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione o iniziativa dell'Ente di Gestione;
 - e) Le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale sono vietate ai rocciatori, ai *free-climber*, agli escursionisti ed alle attività di volo libero;
 - f) Le attività di disgaggio, ordinarie o straordinarie, e la posa di reti paramassi in qualsiasi ambito della Riserva, qualora indispensabili per la sicurezza pubblica, devono essere autorizzate dall'Ente Gestore;
 - g) In prossimità dei siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
 - h) È interdetto l'accesso ai fotografi naturalisti e ai *birdwatcher* presso i siti di nidificazione e le arene di canto;

- i) Presso le strutture ricettive è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli animali selvatici;
- j) È vietata la distruzione dei formicai;
- k) È vietato l'uso del faro notturno da automezzo, fatta eccezione per motivi di ricerca, censimento e studio attuati o autorizzati dall'Ente Gestore.

Art. 18– Tutela del suolo, delle rocce e dell'equilibrio idrogeologico

1. In tutto il territorio della Riserva è prioritaria la tutela e la preservazione dell'equilibrio pedologico e idrogeologico. L'obiettivo è perseguito attraverso l'apposizione dei seguenti divieti:

- a) È vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere o la riattivazione di quelle dismesse;
- b) È vietata l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- c) È vietata l'asportazione di materiale torboso;
- d) Sono vietati l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento delle formazioni minerali, delle rocce e delle singolarità geologiche e mineralogiche. Le attività di studio o di ricerca scientifica che prevedono l'asportazione o il danneggiamento di rocce e minerali sono sottoposte al preventivo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) Sono vietati l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di reperti archeologici e fossili. Le attività di studio o di ricerca scientifica che prevedono l'asportazione di reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Gestore;
- f) Non è possibile l'esecuzione di livellamenti o movimenti terra, a qualsiasi titolo, se non autorizzati dall'Ente Gestore;
- g) Sono vietate bonifiche e drenaggi.

- h) E' vietata l'apertura di discariche, impianti di trattamento e smaltimento fanghi e rifiuti.

Art. 19– Tutela delle risorse idriche

1. L'Ente Gestore tutela le risorse idriche presenti all'interno del territorio della Riserva, sia riguardo gli aspetti qualitativi che quantitativi.
2. E' vietata qualsiasi tipo di manomissione dei ghiacciai e di utilizzo diretto delle acque di ghiacciaio e di nevaio.
3. Con riferimento alle altre risorse idriche sono apposti i seguenti divieti:
 - a) E' vietata la modificazione del regime idrico, la consistenza o la composizione delle acque, correnti o stagnanti, fatti salvi gli interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, di pronto intervento, i prelievi temporanei di acqua funzionali alle attività o agli insediamenti agricoli, a condizione che la portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi 1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo non superi i 300.000 mc all'anno, i prelievi finalizzati all'attività antincendio; in tutti i casi solo se autorizzati dall'Ente Gestore e che non determinino compromissione alle torbiere e alle zone umide esistenti;
 - b) Sono vietate nuove captazioni e derivazioni di acque sorgive, fluenti e sotterranee e dei laghi naturali. Sono fatte salve le captazioni esistenti e sino a una potenza nominale di 20KW le nuove captazioni a scopo idropotabile e a scopo idroelettrico, e comunque non superiore alle documentate esigenze, a uso esclusivo degli edifici presenti all'interno della Riserva e riconosciuti dal Piano di Gestione, con condotte interrato;
 - c) Ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi è vietata.

4. Negli interventi sui corsi d'acqua devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica.

Art. 20– Tutela del paesaggio

1. La conservazione del valore paesaggistico dell'area permette la contemporanea tutela delle componenti naturalistiche e delle attività tradizionali e viene perseguita attraverso i divieti di seguito elencati.

2. In tutto il territorio della Riserva è vietata:

- a) La realizzazione di nuove costruzioni, strutture stabili o temporanee e di trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione della trasformazione di quelle specificate nel Piano, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento e restauro conservativo come definiti dall'art.3, comma 1, del T.U. Per l'edilizia n. 380/2001, previsti dal Piano di Gestione e previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- b) L'utilizzo di recinzioni a delimitazione delle proprietà private, ad eccezione di quelle mobili per il pascolo del bestiame;
- c) La costruzione di nuove strade permanenti, la trasformazione d'uso delle esistenti, se non in funzione delle attività di gestione della Riserva, l'impermeabilizzazione del fondo delle strade agro-silvo pastorali e delle piste forestali, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, ovvero di stabilità dei versanti;
- d) La realizzazione di impianti eolici;
- e) La realizzazione di impianti a fune;
- f) La realizzazione di piste da sci;
- g) La conversione delle superfici a pascolo permanente o a prateria ai sensi dell'art.2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
- h) L'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi, prati stabili, arbusteti e brughiere ad eccezione di interventi

necessari a scopi idrogeologici e di protezione dalle valanghe, specificatamente autorizzati;

- i) La posa di cartelloni pubblicitari non autorizzati dall'Ente Gestore;
- j) Qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo per quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.

3. Tutto il territorio della Riserva è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto stabilito all'art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/2004.

Art. 21– Norme generali di utilizzo e fruizione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività umane, l'accesso e la fruizione all'interno del territorio della Riserva. E' pertanto vietato:

- a) L'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzato;
- b) Effettuare il campeggio;
- c) L'uso di fuochi all'aperto ad esclusione di fuochi di modesta entità nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore, nel rispetto dei periodi di massima allerta per gli incendi boschivi;
- d) Il decollo, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per interventi di emergenza di protezione civile, di soccorso, antincendio, per calamità;
- e) Il transito per i veicoli motorizzati, ivi comprese motoslitte e battipista, ad esclusione della strada provinciale, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, di cantiere, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli

aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori, espressamente autorizzati dall'Ente Gestore;

- f) La sosta lungo le strade, ad eccezione delle aree di sosta individuate dall'Ente Gestore.

SEZIONE II - AZZONAMENTO E DIVIETI SPECIFICI

Art. 22– Zonizzazione

1. All'interno del perimetro della Riserva sono riconosciute tre diverse zone a cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:
 - a) Zona ROSSA – Dosso del Vallon – Area di tutela assoluta;
 - b) Zona ARANCIO – Tresero - Area di tutela orientata;
 - c) Zona GIALLA – Tresero - Area di presenza antropica.
2. La Tavola "Azzonamento della Riserva" illustra la distribuzione territoriale delle zone di cui al precedente comma 1.

Art. 23– Divieti specifici per la Zona Gialla - Tresero

1. All'interno della ZONA GIALLA – TRESERO - Area di presenza antropica, di cui all'Art. 22– Zonizzazione, vigono tutte le norme e i divieti indicati nella Sezione I – Divieti per tutto il territorio della Riserva, del presente Regolamento.

Art. 24– Divieti specifici per la Zona Arancio - Tresero

1. All'interno della ZONA ARANCIO – TRESERO - Area di tutela orientata, di cui all'Art. 22– Zonizzazione, vigono tutte le norme e i divieti indicati nella Sezione I – Divieti per tutto il territorio della Riserva del presente Regolamento, a cui si aggiungono i divieti specifici di seguito elencati:
 - a) Divieto di transito a piedi o con mezzi non motorizzati (bicicletta, *mount-bike*, parapendio, ...) al di fuori dei sentieri, dell'area interessata dalla pista da fondo, delle aree per

l'alpinismo e dei percorsi scialpinistici individuati dal Piano o delle aree di sosta appositamente individuate e predisposte dall'Ente Gestore. Sono consentite deroghe per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali o di cantiere, di vigilanza, servizio e soccorso;

- b) Divieto di introdurre cani, con l'esclusione dei cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, dei cani utilizzati da persone non vedenti, per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza, nonché dei cani utilizzati per finalità di ricerca scientifica, per questi ultimi sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
- c) Divieto di attuare manifestazioni sportive o di altro genere ad esclusione del periodo estivo (luglio-agosto-settembre), sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
- d) Divieto di svolgere attività pubblicitarie;
- e) Divieto di esecuzione di attività agro-pastorali, compreso lo sfalcio e il pascolamento, nelle zone umide e di torbiera.

Art. 25– Divieti specifici per la Zona Rossa – Dosso del Vallon

1. All'interno della ZONA ROSSA- DOSSO DEL VALLON – Area di tutela assoluta, di cui all'Art. 22– Zonizzazione, è fatto divieto di esercitare ogni attività, anche di carattere temporaneo, ad esclusione delle azioni specificatamente previste dal Piano di Gestione e a quanto di seguito previsto:

- a) Transito a piedi esclusivamente all'interno del sentiero individuato dal Piano, ad esclusione di quanto necessario per le attività di vigilanza, di cantiere, di servizio e soccorso;
- b) Manutenzione di strutture e infrastrutture, da utilizzarsi a fini scientifici, di vigilanza, servizio e soccorso, solo se individuate e specificate nel Piano di Gestione;

- c) Attività scientifiche, di ricerca e di monitoraggio necessarie alla conoscenza e alla tutela dello stato di conservazione dell'ambiente naturale, previa autorizzazione o iniziativa dell'Ente di Gestione.
- d) Opere di difesa geologica, idrogeologica, ambientale e di prevenzione necessarie per il contenimento dei rischi per l'uomo e la rimozione dei rischi ambientali, da realizzarsi con metodi che minimizzino l'impatto ambientale.

SEZIONE III - OBBLIGHI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA

Art. 26– Obblighi per tutto il territorio della Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva è altresì obbligatorio:

- a) Il ripristino ambientale delle aree interessate da manufatti relativi a impianti elettrici, teleferici e idrici dimessi;
- b) La definizione per le malghe presenti nell'area della Riserva di un piano di carico in linea con gli obiettivi di conservazione della Riserva stessa;
- c) La messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di piloni, cavi sospesi, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- d) Il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE ed in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione;
- e) L'informazione del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici ai fruitori della Riserva da parte dell'Ente gestore e dei gestori dei rifugi alpini presenti nella Riserva e nelle aree limitrofe.

2. Nel caso si determini la necessità di realizzare interventi strutturali localizzati nel territorio della Riserva, si dovrà tener conto, al fine della corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla loro attuazione, del rispetto, oltre che delle norme prescrittive del Piano Paesaggistico, anche delle norme di tutela contenute nel D.Lgs. 42/2004:

- a) Art. 10 – Beni Culturali;
- b) Art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- c) Art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta;
- d) Art. 134 – Beni Paesaggistici;
- e) Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- f) Art. 142 – Aree tutelate per legge;
- g) Art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

TITOLO VI - NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA RISERVA

SEZIONE I – ATTIVITA' ACCONSENTITE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIONI IN DEROGA AI DIVIETI PREVISTI, VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA

Art. 27– Attività acconsentite

1. In tutto il territorio della Riserva sono acconsentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore ed eventuale studio di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/2003, le attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'Art. 2 e in particolare:

- a) Le opere di sistemazione idraulico-forestale e di prevenzione valanghe, finalizzate al contenimento dei rischi per l'uomo e per il territorio antropizzato, da realizzare con criteri volti al massimo contenimento dell'impatto ambientale, prevedendo,

ove possibile, tecniche e soluzioni tipiche dell'ingegneria naturalistica;

- b) Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle captazioni idriche esistenti;
- c) Gli interventi strettamente necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione, all'adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti. In tali strutture gli impianti per la produzione di energia e per la depurazione delle acque sono limitati a quelli per la produzione delle energie rinnovabili e per il trattamento dei reflui, in questo caso privilegiando, ove possibile, tecniche di biodepurazione. Gli interventi sono consentiti senza la costruzione di opere di urbanizzazione primaria;
- d) Il transito con mezzi motorizzati lungo la viabilità agro-silvo-pastorale o eccezionalmente al suo esterno, per i soli mezzi agricoli e forestali, di cantiere, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori, espressamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- e) Gli interventi sulle risorse naturali rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado dell'ambiente;
- f) Le emissioni sonore e luminose indispensabili per gli interventi, le attività e gli usi ammessi e, fatte salve le emissioni prodotte all'interno degli edifici, è comunque vietato l'uso di apparecchi sonori e generatori di sorgenti luminose;
- g) Gli interventi gestionali diretti di incremento – reintroduzione o ripopolamento - delle specie faunistiche autoctone, al fine di ripristinare e/o garantire, ove ritenuto necessario, un maggiore equilibrio e completezza degli ecosistemi.

Art. 28– Tutela e gestione della flora

1. La raccolta delle specie eduli e ad uso officinale di flora spontanea, di specie del sottobosco e di funghi, è consentita ai soli residenti dei comuni di Valfurva e Bormio, ai proprietari o agli aventi diritto, dietro apposito atto autorizzativo da parte dell'Ente Gestore e nei limiti giornalieri fissati dalla normativa vigente.
2. La raccolta a fini scientifici può essere concessa dall'Ente Gestore con apposita autorizzazione, ferme restando le competenze del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le norme vigenti.
3. Gli interventi di ripopolamento di specie floristiche, reintroduzione o introduzione di specie estranee a fini di ricerca scientifica, sono predisposti sulla base di un progetto il quale contempla:
 - a) uno studio di fattibilità, che prenda in esame gli obiettivi di conservazione, gli aspetti e le motivazioni tecnico-scientifiche dell'intervento, i potenziali effetti sugli ecosistemi e sulle popolazioni umane e animali, nonché sulle attività antropiche ed i possibili conflitti e costi economici derivanti dall'intervento stesso;
 - b) qualora venga valutata positivamente la fattibilità dell'intervento, l'elaborazione di un progetto esecutivo che indichi anche: i tempi e modalità dell'intervento; le iniziative di informazione e sensibilizzazione da attivare; i criteri per la verifica dell'esito del progetto stesso (monitoraggio);
 - c) la realizzazione degli interventi deve essere effettuata sotto il rigoroso controllo tecnico-scientifico da parte di personale di comprovata professionalità in materia.
4. Gli interventi di contenimento della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea per le esigenze di cui all'Art. 16, comma 1, lettera c) dovranno essere eseguiti senza l'impiego di sostanze erbicide e rispettando gli habitat a saliceto ripariale.

5. I trattamenti agronomici sui prati, pascoli, prato/pascoli non dovranno prevedere l'utilizzo di concimi minerali o di liquame fresco.

Art. 29– Misure di Conservazione per gli interventi selvicolturali

1. Tutti gli interventi selvicolturali realizzati all'interno della Riserva finalizzati al raggiungimento degli scopi della Riserva stessa, devono rispettare le misure di seguito elencate:

- a) Deve essere individuato e rilasciato per l'invecchiamento indefinito un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione. Tale albero deve essere scelto tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- b) E' obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- c) E' obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- d) E' vietato il taglio di utilizzazione e miglioramento forestale nel periodo dal 15 aprile al 31 luglio;
- e) E' obbligatorio il rispetto del sottobosco durante il taglio salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione degli interventi;
- f) E' obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche;
- g) È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante;
- h) Durante le attività selvicolturali è obbligatorio adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento

delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

- i) E' vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altro materiale avviene per via aerea, escluso l'uso di fili a sbalzo permanenti, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento o comunque attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;
- j) Le piste forestali o altre infrastrutture temporanee utilizzate durante l'esbosco devono essere immediatamente ripristinate al termine del cantiere di lavoro.

Art. 30– Tutela e gestione della fauna

1. Ogni intervento di controllo numerico della fauna viene effettuato per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore, sulla base di un progetto in cui sono definiti:
 - a) la specie animale ed eventualmente il sesso e le classi di età, oggetto del controllo;
 - b) le motivazioni tecnico-scientifiche e gli obiettivi gestionali dell'intervento;
 - c) le modalità specifiche di cattura o abbattimento previste, i tempi dell'intervento, le aree interessate, l'entità annuale e pluriennale degli animali da prelevare.
2. Gli interventi di controllo numerico sono attuati dal personale del Ente Gestore o, qualora fosse ritenuto opportuno, da persone all'uopo espressamente incaricate e formate dall'Ente Gestore stesso.
3. Nel caso di specie considerate alloctone gli interventi di riduzione dovranno tendere all'eliminazione dei nuclei presenti.
4. Le spoglie degli animali prelevati sono di proprietà dell'Ente Gestore, che ne dispone.

5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono predisposti sulla base di un progetto il quale contempla:
- a) uno studio di fattibilità, elaborato sulla base delle linee guida per le immissioni predisposte dall'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), che prenda in esame gli obiettivi di conservazione, gli aspetti e le motivazioni tecnico-scientifiche dell'intervento, i potenziali effetti sulle popolazioni umane locali e sulle attività antropiche ed i possibili conflitti e costi economici derivanti dall'intervento stesso;
 - b) qualora venga valutata positivamente la fattibilità dell'intervento, l'elaborazione di un progetto esecutivo che indichi anche: i tempi e modalità dell'intervento; le iniziative di informazione e sensibilizzazione da attivare; i criteri per la verifica dell'esito del Piano.
6. Il prelievo di fauna ittica è motivatamente autorizzato, in deroga al divieto di cui all'Art. 17, dall'Ente Gestore:
- a) a fini di ricerca scientifica;
 - b) a fini di tutela della fauna ittica in occasione dell'esecuzione di opere che interessino l'alveo;
 - c) a fini di tutela della fauna ittica in relazione ad esondazioni o ad altre calamità naturali.
7. La fauna ittica prelevata ai sensi del comma 6 deve essere rilasciata, nel minor tempo possibile, nello stesso corso d'acqua; è vietata tuttavia la reimmissione di specie alloctone.
8. L'Ente Gestore può provvedere all'eradicazione di specie ittiche negli ambienti acquatici in cui non erano storicamente presenti.
9. L'autorizzazione per le attività di disgaggio e posa di reti paramassi di cui all'Art. 17 comma 1 lettera f, deve essere preceduta da un'analisi ornitologica volta ad individuare l'eventuale presenza di siti di nidificazione e la specie a cui appartengono. Qualora indispensabile, l'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie ad

evitare il danneggiamento e il disturbo della fauna, ivi compreso il periodo in cui i lavori possono essere eseguiti.

Art. 31– Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

1. Gli interventi di difesa e sistemazione del suolo devono tendere a ricomporre le componenti morfologiche del paesaggio od a non alterarne le caratteristiche.
2. Qualora sia necessario l'utilizzo di materiali tecnologici (calcestruzzo, reti, tiranti, gradoni, terre armate, ecc.), devono essere previste opere di mascheramento e mitigazione.
3. Le opere di sistemazione dei versanti devono prevedere il diffuso impiego di tecniche e soluzioni tipiche dell'ingegneria naturalistica.
4. Gli interventi sui corsi d'acqua devono essere effettuati in modo da non comprometterne le funzioni biologiche e le comunità vegetali ripariali.
5. L'asportazione del materiale dal corso d'acqua deve essere giustificata da situazioni di sovralluvionamento e deve essere verificata la compatibilità dell'intervento con il complessivo equilibrio trasporto-deposizione del corso d'acqua.
6. Nelle opere di sistemazione idraulica devono essere utilizzate di norma tecniche di ingegneria naturalistica, di ricostituzione degli habitat e del paesaggio.
7. Le opere devono essere comunque realizzate in modo da non ostacolare gli spostamenti della fauna e non arrecare danni ad essa.
8. Negli interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale che prevedono l'introduzione di specie vegetali, devono essere utilizzati esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona della Riserva e idonee alla stazione di posa in funzione della quota altimetrica e del substrato.

9. Le captazioni esistenti potranno subire interventi di manutenzione straordinaria, specificatamente autorizzati, purché non siano modificate le quantità di prelievo e il regime idrico.
10. Nuovi prelievi, captazioni e derivazioni autorizzate ai sensi dell'Art. 19 comma 3, le cui istanze dovranno essere accompagnate da perizia idraulica e idrogeologica, dovranno ottemperare le seguenti prescrizioni:
- a) Non deviare o occultare acque sorgive;
 - b) Non indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia;
 - c) Non modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra;
 - d) Non eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione degli alvei e dei corsi d'acqua;
 - e) Non drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi, nelle praterie e nelle torbiere;
 - f) Prelievi, captazioni, derivazioni devono garantire il deflusso minimo vitale e comunque rilasciare in alveo una portata residua non inferiore al 25% della portata naturale media annua, salvo limiti superiori stabiliti da norme sovraordinate;
 - g) L'autorizzazione dovrà dettare prescrizioni dirette alla mitigazione degli impatti ambientali in ordine ai tempi di attuazione e alle modalità realizzative e operative.

Art. 32– Movimenti terra

1. L'esecuzione di movimenti di terra e sbancamenti legati alla realizzazione di interventi diversi dalle normali pratiche colturali e di manutenzione ordinaria di strutture e infrastrutture, devono essere autorizzati dall'Ente Gestore sulla base di un dettagliato studio geologico e idrogeologico che individui anche le azioni di ripristino.

2. Il cotico erboso asportato durante i movimenti terra deve essere conservato e recuperato per le attività di ripristino.
3. In ogni caso, qualora necessari, eventuali scassi o lavori di movimentazione del terreno in quota nelle aree di prateria alpina, dovranno essere svolti con assistenza archeologica per la possibilità di ritrovamenti di epoca preistorica tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e assoggettati alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006 artt. 95 e 96.
4. L'Ente Gestore può autorizzare inoltre l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo ed il deposito, temporaneo o permanente, di materiale inerte, risultante da interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

Art. 33– Realizzazione e manutenzione viabilità di servizio e rete sentieristica

1. Ogni intervento di realizzazione, manutenzione ordinaria o straordinaria della rete viaria di servizio e della rete sentieristica, ivi compreso il taglio della vegetazione invadente posta ai lati delle strade, è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore che ne dovrà valutare la consistenza.
2. Fatto salvo quanto indicato all'Art. 32 qualora fosse necessaria l'apertura di un nuovo tracciato agro-silvo-pastorale o di sentieristica, dovrà essere previsto nel rispetto, per quanto possibile, di elementi di interesse conservazionistico di tipo floristico e faunistico, della minimizzazione dei movimenti terra e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la creazione di condizioni di rischio di frane, smottamenti o innesco di fenomeni erosivi.
3. Per gli interventi di consolidamento e contenimento delle scarpate dovranno essere preferite le tecniche di ingegneria naturalistica, ovunque possibile.

4. Il fondo stradale dovrà essere preferibilmente naturale o permeabile; sono concesse eccezioni per la pavimentazione di singoli tratti in forte pendenza o rischiosi.
5. I tracciati non dovranno produrre ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali e le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate e smaltite senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi.
6. Su specifica richiesta legata ad un intervento forestale autorizzato, l'Ente Gestore può consentire l'apertura di piazzali provvisori di deposito o piste forestali dalle caratteristiche elencate all'art.76 del Reg. 5/2007 e ss.mm.ii. Prima della chiusura definitiva del cantiere è previsto l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tramite ricostituzione dell'originario profilo del terreno ed eventuale rinverdimento.

Art. 34– Raccolta di minerali, rocce, fossili e reperti archeologici

1. L'autorizzazione per la raccolta in deroga di fossili e minerali a scopi scientifici deve delimitare l'area di raccolta, il periodo e la modalità di estrazione, la quantità e la qualità del materiale asportabile.

Art. 35– Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura

1. Le disposizioni di cui all'Art. 21, comma 1 lettera b), non si applicano nel caso in cui l'introduzione degli strumenti e dei materiali ivi indicati sia resa necessaria:
 - a) da attività di protezione civile, emergenza o soccorso, o comunque disposte o autorizzate dalla pubblica amministrazione competente;
 - b) da attività dell'Ente Gestore, o dallo stesso gestite e controllate, attinenti alla ricerca scientifica, alla gestione faunistica, all'esecuzione di rilevamenti ed osservazioni o altre funzioni proprie dell'Ente.

2. Il transito nella Riserva con armi, ordigni, strumenti che servono alla caccia, fuochi d'artificio, è permesso sulla strada provinciale esistente, purché le armi siano scaricate e smontate o nella loro custodia.

Art. 36– Sorvolo di velivoli

1. Oltre ai casi già citati all'Art. 21, comma 1 lettera d), il sorvolo può essere autorizzato dall'Ente Gestore per:
 - a) il trasporto di viveri e materiali per i rifugi e per le malghe;
 - b) l'esecuzione di opere e interventi ammessi o autorizzati, effettuabili solo con il mezzo aereo, che comportino il trasporto di uomini, mezzi e materiali;
 - c) attività di interesse dell'Ente Gestore, quali la ricerca scientifica, la gestione faunistica, la necessità di sopralluoghi o di trasporto di persone, mezzi e materiali, l'esecuzione di lavori;
 - d) l'esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive, eseguite nell'interesse del l'Ente Gestore od in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici, nell'interesse generale o in occasione di manifestazioni speciali;
 - e) il trasporto di persone portatrici di handicap, in presenza di esigenze specifiche.
2. La richiesta intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al sorvolo deve indicare:
 - a) il richiedente e l'eventuale committenza;
 - b) la motivazione del sorvolo;
 - c) il percorso che si intende effettuare, con idonea rappresentazione cartografica;
 - d) il tempo di realizzazione del sorvolo;
 - e) il tipo di aeromobile utilizzato e l'eventuale sigla identificativa.

Art. 37– Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio

1. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione, devono utilizzare materiali conformi alle tipologie locali, e conservare le connotazioni e il valore storico, culturale e architettonico dell'edificio. Tali interventi sono assentibili sia sugli edifici esistenti, purché individuati catastalmente ed aventi elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto, sia su edifici da recuperare, purché individuati catastalmente ed aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato. Il recupero, restauro e risanamento di strutture esistenti con mutamento della destinazione d'uso preclude la possibilità di realizzare nuovi edifici nei successivi venticinque anni.
2. La demolizione e successiva ricostruzione è consentita in presenza di un conclamato pericolo statico, adeguatamente certificato e valutato preventivamente dai tecnici dell'Ente Gestore.
3. Nel caso di precedenti alterazioni delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, non in accordo con l'unitarietà del paesaggio costruito di montagna a livello locale, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente e secondo le modalità e prescrizioni individuate dall'Ente Gestore; l'intervento deve ricondurre il fabbricato alla tipologia tradizionale locale.
4. L'autorizzazione a interventi edilizi non comporta assenso né diritto alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio.
5. E' consentito il montaggio di pannelli fotovoltaici e di solare termico nei limiti dell'autoproduzione, preferibilmente collocati sull'edificio.
6. L'autorizzazione detta, in funzione della proposta progettuale, prescrizioni vincolanti la volumetria dell'edificio interessato dall'intervento, le opere interne all'edificio, gli elementi strutturali, le facciate, i balconi, i fori, il tetto, gli eventuali elementi architettonici

decorativi, le pertinenze di ordine paesaggistico, ivi compresi la formazione di muri di contenimento, lo sfalcio di manutenzione ambientale, le staccionate e le delimitazioni delle pertinenze della singola proprietà.

7. L'autorizzazione può prevedere opere compensative sul territorio circostante, da effettuarsi a carico del richiedente, finalizzate al mantenimento della testimonianza materiale del paesaggio storico-culturale delle civiltà alpine.

Art. 38– Utilizzo della viabilità di servizio e della rete sentieristica

1. L'Ente Gestore può rilasciare permessi di transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale o eccezionalmente al suo esterno per motivate esigenze, solamente ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di cantiere, di controllo e sorveglianza, ai mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori presso le attività economiche presenti all'interno della Riserva.
2. I permessi potranno essere temporanei o permanenti in funzione dell'attività esercitata, dovranno indicare le zone il cui raggiungimento è concesso ai mezzi e attraverso quali tracciati possono essere raggiunte e dovranno essere esposti sul veicolo. I permessi temporanei dovranno essere legati ad attività esercitate all'interno della Riserva e pertanto ad attività autorizzate.
3. E' facoltà dell'Ente Gestore, per esigenze di tutela della flora, della fauna o degli habitat, per la conservazione di singolarità geologiche, paleontologiche, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici o prevenire ed evitare la compromissione del paesaggio e degli ambienti naturali, interdire l'accesso con mezzi a motore nella Riserva in determinati periodi dell'anno o in specifici luoghi, anche ai possessori di permesso di transito permanente.

4. In caso di necessità di intervento tempestivo i mezzi di soccorso potranno accedere all'interno della Riserva in deroga alla richiesta di permesso di transito.
5. Il transito a piedi o con mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri o delle aree appositamente individuate per la sosta può essere concesso nella Zona Arancio e nella Zona Rossa solamente per attività espressamente autorizzate di tipo agricolo, selvicolturale, di cantiere, di studio o ricerca scientifica e per gli usi civili. L'autorizzazione al transito è implicita all'autorizzazione per la realizzazione dei lavori o per lo svolgimento di attività di studio o ricerca scientifica e dura per la durata dell'autorizzazione principale.
6. E' necessario acquisire apposita autorizzazione anche per attività di educazione ambientale, svolte con guida riconosciuta dall'Ente Gestore, per poter raggiungere aree di interesse al di fuori dei sentieri. L'autorizzazione dovrà indicare il numero massimo di persone che possono visitare il sito contemporaneamente, il periodo massimo di permanenza nel sito, le norme di comportamento da adottare ed eventuali altre limitazioni in funzione delle caratteristiche del sito stesso.
7. E' facoltà dell'Ente Gestore, per esigenze di tutela della flora, della fauna o degli habitat, per la conservazione di singolarità geologiche, paleontologiche, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici o prevenire ed evitare la compromissione del paesaggio e degli ambienti naturali, interdire l'accesso a piedi o con mezzi non motorizzati nella Riserva in determinati periodi dell'anno o in specifici luoghi.
8. Non è necessario acquisire il permesso per il transito a piedi o con mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri e delle aree di sosta, in caso di attività di vigilanza e di soccorso.

Art. 39– Regolamentazione per manifestazioni sportive o di altro genere

1. E' facoltà dell'Ente Gestore valutare l'opportunità di concedere autorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni sportive o di altro genere nelle zone della Riserva in cui tale attività non è vietata.
2. Il richiedente, che può essere rappresentato da un Ente, un'Associazione o una Società, dovrà accompagnare l'istanza con almeno la seguente documentazione:
 - a) programma della manifestazione;
 - b) indicazione su cartografia delle aree interessate;
 - c) indicazione del personale addetto alla sicurezza e alla logistica;
 - d) mezzi di trasporto utilizzati;
 - e) strutture e infrastrutture utilizzate e loro proposta di ubicazione; compresi parcheggi di attestamento nei pressi dei centri abitati.
3. L'eventuale autorizzazione dell'Ente Gestore dovrà contenere indicazioni rispetto all'occupazione del suolo, agli orari della manifestazione e al numero massimo di partecipanti acconsentito.

SEZIONE II - ATTIVITA' DA PROMUOVERE ED INCENTIVARE

Art. 40– Valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio

1. In tutto il territorio della Riserva, nei limiti di quanto acconsentito in ciascuna zona a diverso livello di tutela, è opportuno che le attività finalizzate alla conservazione e all'incremento della biodiversità vengano promosse ed incentivate anche perseguendo la realizzazione delle azioni previste dal Piano di Gestione, ed in particolare:
 - a) Il miglioramento delle condizioni ambientali attualmente esistenti per le diverse specie faunistiche, con particolare riferimento ai galliformi alpini;

- b) Il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, torbiere, prati e pascoli, zone ecotonali e tutte le aree aperte a vegetazione erbacea;
- c) La conservazione e il miglioramento qualitativo (composizione specifica, continuità del cotico) degli habitat di prateria;
- d) La promozione di attività di pascolo e di gestione dei prati/pascoli secondo modalità e sistemi idonei e favorevoli alla conservazione e miglioramento degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche tipiche degli ambienti aperti;
- e) Il contenimento dell'espansione nei pascoli delle aree con presenza di specie arbustive, ad esclusione dei saliceti ripariali, attraverso il pascolamento o il decespugliamento su superfici a bordi irregolari e da effettuarsi ad esclusione del periodo compreso tra il 15 Aprile e il 31 Luglio nei siti di accertata nidificazione;
- f) La promozione di attività di gestione selvicolturale secondo modelli colturali favorevoli alla conservazione e al miglioramento qualitativo degli habitat, in riferimento agli aspetti strutturali e di rinnovazione, in grado di mantenere una struttura irregolare e disetaneiforme dei soprassuoli e finalizzate alla manutenzione e creazione di ambienti e siti idonei alle esigenze ecologiche delle specie tipiche degli ecosistemi forestali. A tal fine le previsioni dell'Art. 11 devono essere rispettate;
- g) Il mantenimento nei boschi di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- h) La conservazione all'interno del bosco di radure anche di medio/piccola estensione, di pascoli ed aree agricole nei pressi delle aree forestali;

- i) La conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo, l'incremento di essenze da frutto selvatiche, la conservazione in generale delle specie autoctone;
- j) Le opere per l'interramento e/o la demolizione di linee telematiche, elettriche e telefoniche aeree e di altri impianti dismessi;
- k) La repressione del bracconaggio;
- l) La riduzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 41– Incremento e diffusione delle conoscenze

1. Accanto ad azioni più specificatamente legate alla conservazione o al miglioramento degli habitat e delle popolazioni animali, l'Ente Gestore promuove l'incremento e la diffusione delle conoscenze nonché la sensibilizzazione delle persone attraverso:

- a) La creazione di un set di strumenti per una conoscenza accurata e scientifica dei dinamismi delle comunità vegetali e animali e delle loro reciproche relazioni, per la ricerca e per i monitoraggi periodici;
- b) L'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale, dei turisti e dei maggiori fruitori del territorio sulle caratteristiche della Riserva;
- c) La valorizzazione delle potenzialità legate alla fruizione agro-eco-turistica in connessione contestuale ai SIC limitrofi e al restante territorio della ZPS (fruizioni di stampo escursionistico e naturalistico, educativo, didattico);
- d) La formazione dei soggetti che operano nel territorio ivi compresi guide naturalistiche, operatori turistici, operatori agricoli e forestali affinché ciascuna attività esercitata all'interno della Riserva, se autorizzata dall'Ente Gestore, sia condotta secondo i migliori criteri di sostenibilità ambientale.

Art. 42 – Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, di cui all'Art. 2 – Finalità, l'Ente Gestore coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore delle tematiche dell'ambiente, anche in attuazione di programmi specifici.
2. L'Ente Gestore si avvale inoltre, sotto il controllo del proprio personale e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, delle attività derivanti dal volontariato, dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Art. 43– Usi civici e diritti reali

1. Nella Riserva sono riconosciuti gli usi civici e i diritti reali delle Collettività Locali o di singoli proprietari o di aventi diritto.
2. Diritti reali e usi civici possono essere limitati, in tutto o in parte, temporaneamente, quando previsto da progetti speciali, anche per aree limitate, supportati da adeguata relazione scientifica e approvati dall'Ente Gestore, d'intesa con tutti i soggetti interessati, eventualmente prevedendo in tal caso un equo indennizzo per il mancato reddito.

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

SEZIONE I – VIGILANZA

Art. 44– Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento è esercitata dall'Ente Gestore tramite il Corpo Forestale dello Stato.

SEZIONE II – SANZIONI

Art. 45– Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 30, comma 1, della Legge 394/1991, all'interno della Riserva si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in Regione Lombardia in materia di tutela ambientale.
2. Qualora la violazione non trovi corrispondente fattispecie nella normativa regionale, viene punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1032,00; tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981, dal legale rappresentante dell'Ente Gestore.
3. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni spetta all'Ente Gestore che li utilizza per il finanziamento delle attività dirette al perseguimento delle finalità per cui la Riserva è stata istituita.

